

Bruxelles, 24 agosto 2018  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0302 (NLE)**

---

---

11690/18  
ADD 1

ACP 67  
WTO 218  
COAFR 203  
RELEX 696

## PROPOSTA

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 agosto 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 573 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 573 final ANNEX.

---

All.: COM(2018) 573 final ANNEX

Bruxelles, 6.8.2018  
COM(2018) 573 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

## ALLEGATO

PROGETTO DI

### **DECISIONE N. .../2018 DEL COMITATO APE**

**istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra**

**del [data]**

**in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo"), firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e applicato a titolo provvisorio dal 3 settembre 2016, in particolare gli articoli 76, 77 e 81,

visti il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "l'Unione") e l'atto di adesione all'accordo depositato dalla Repubblica di Croazia l'8 novembre 2017,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE"), alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Costa d'Avorio.
- (2) A norma dell'articolo 77, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La Repubblica di Croazia, in qualità di parte dell'accordo, prende atto e procede all'adozione, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni ad esso acclusi.

#### *Articolo 2*

L'accordo è così modificato: l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 81*

#### **Testi facenti fede**

Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. "

#### *Articolo 3*

L'Unione comunica alla Costa d'Avorio la versione in lingua croata dell'accordo.

#### *Articolo 4*

Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dalla Costa d'Avorio nella Repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia in Costa d'Avorio, purché esse risultino conformi alle norme di origine in vigore nel territorio delle parti dell'accordo e, al 3 settembre 2016, fossero in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca in Costa d'Avorio o nella Repubblica di Croazia.

Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

#### *Articolo 5*

La Costa d'Avorio si impegna a non presentare rivendicazioni, richieste o rinvii e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'**accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio** ("GATT") del 1994 o dell'articolo XXI dell'**accordo generale sugli scambi di servizi** ("GATS"), in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

#### *Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Gli articoli 3 e 4 sono tuttavia applicabili dal 3 settembre 2016.

Fatto a xxx, il

*Per la Costa d'Avorio*

*Per l'Unione europea*